

#### DELIBERA N. 144/18/CONS

### ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA REGIONE PUGLIA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

### L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 15 marzo 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209, del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo 2018 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica";

VISTA la nota del 6 marzo 2018 (prot. n. 14531) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti della Regione Puglia a seguito della segnalazione presentata dal Consigliere regionale Antonella Laricchia del gruppo "Movimento 5 Stelle" per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'amministrazione regionale in relazione alla pubblicizzazione "di una conferenza stampa del Presidente della Regione [...] Michele Emiliano" svoltasi "presso il circolo Canottieri [...] di Bari". In particolare il Comitato, con delibera n. 24, del 5 marzo 2018, nel rilevare che "per lo svolgimento dell'evento in parola non risultano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle proprie competenze", ha accertato



"l'insussistenza delle responsabilità dell'amministrazione [...] legate alla pubblicizzazione e allo svolgimento dell'evento" e ha proposto l'archiviazione della segnalazione;

ESAMINATA la documentazione istruttoria, ed in particolare la nota del 2 marzo 2018, con la quale il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, nel riscontrare la richiesta di controdeduzioni del competente Comitato, in merito al fatto oggetto di segnalazione, osserva in sintesi quanto segue:

- "La conferenza stampa [...] è da ritenersi chiaramente un evento politico e non istituzionale";
- "Dalla visione delle riprese televisive della citata conferenza stampa [...] emerge chiaramente la natura esclusivamente politica dell'evento al quale il dott. Michele Emiliano ha partecipato in veste di esponente di rilevo del partito democratico";
- "La natura di propaganda elettorale dell'evento in parola, emerge inoltre dal contesto in cui si è svolto, assolutamente estraneo all'esercizio delle funzioni istituzionali ascrivibili al dott. Emiliano e, certamente, dalla circostanza che [...] non sono stati utilizzati né mezzi, né risorse, né personale, né tantomeno strutture nella disponibilità dell'ente regionale";
- "Anche i canali mediatici utilizzati per la diffusione dell'evento risultano del tutto estranei rispetto ai canali istituzionali";
- "[...] il dott. Emiliano ha legittimamente richiamato alcuni interventi in materia opere pubbliche";

PRESA VISIONE di copia della comunicazione via *mail*, allegata alla documentazione acquisita, inviata dall'"*Ufficio stampa Michele Emiliano*" recante "*comunicato di invito*" alla conferenza stampa del 1 marzo 2018 tenutasi a Bari "*presso il circolo Canottieri Barion*";

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari";

144/18/CONS 2



CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: "a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale" (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche "la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa" finalizzata, tra l'altro, a "promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale";

RILEVATO che l'invito a partecipare alla conferenza stampa oggetto di segnalazione è stato inviato via mail dall'"*Ufficio stampa Michele Emiliano*";

RITENUTO, pertanto, che la pubblicizzazione e lo svolgimento dell'evento non sono riconducibili al novero delle attività di comunicazione e informazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000 per difetto del requisito soggettivo in quanto non effettuati dall'Amministrazione regionale della Puglia;

RITENUTO che l'iniziativa oggetto di segnalazione, non appare connessa a forme di comunicazione e informazione istituzionale adottate dall'amministrazione regionale della Puglia in contrasto con il divieto sancito dal citato articolo 9.

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia in merito alla non riconducibilità dell'iniziativa in questione alla Regione Puglia;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

#### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento per le motivazioni e nei limiti di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

144/18/CONS 3



La presente delibera è notificata alla Regione Puglia e al Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 marzo 2018

IL PRESIDENTE Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Riccardo Capecchi

144/18/CONS 4